
STATUTO DI CONFINDUSTRIA ROMANIA – REV.2026

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

ART. 1 - COSTITUZIONE, SEDE, DENOMINAZIONE

È costituito, con durata illimitata, il Patronato "Confindustria Romania".

Confindustria Romania è un'organizzazione autonoma ed indipendente, con carattere apolitico e senza scopo di lucro, che riunisce, in base al libero consenso, i "Patron" dei settori dell'economia romena produttori di beni e/o servizi, con le caratteristiche specificate all'art. 3 che segue.

Con il termine "Patron" viene identificata una persona giuridica registrata secondo la legge romena, che amministra ed utilizza capitale, allo scopo di ottenere profitti a condizioni concorrenziali e ha la qualità di datore di lavoro.

Il Patronato Confindustria Romania è una persona giuridica di diritto privato e svolge la sua attività secondo la legge romena vigente, con particolare riferimento alla Legge n. 367/2022 sul Dialogo Sociale e successive modifiche ed integrazioni, nonché al presente statuto.

La personalità giuridica si acquisisce nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 26/2000 in materia di associazioni e fondazioni.

Confindustria Romania, con sede in Bucarest, Strada Vasile Lascar, nr 78, parter, Sector 2 aderisce in qualità di associato aggregato alla Confindustria italiana e ne adotta il logo e gli altri segni distintivi, assumendo così il ruolo di componente del Sistema Confindustriale. In dipendenza di ciò, essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri associati.

Confindustria Romania adotta il Codice Etico Confindustriale e la Carta dei valori associativi predisposti dalla Confindustria italiana, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando gli associati alla sua osservanza, principi e modalità specificate all'interno del documento regolamentare "Codice Etico di Confindustria Romania", allegato al presente statuto.

Su delibera del Consiglio Generale, Confindustria Romania può aderire ad altre organizzazioni ed enti nazionali romeni o italiani, comunitari ed internazionali, e può istituire sedi distaccate senza personalità giuridica, con la caratteristica Regionale, in altre località dello Stato romeno.

ART. 2 – SCOPI

Confindustria Romania, in conformità ai principi organizzativi generali del Sistema Confindustriale italiano, persegue i seguenti scopi:

- a) promuovere, nella società e presso gli imprenditori, la coscienza dei valori sociali e civili ed i comportamenti propri della imprenditorialità nel contesto di una libera società in sviluppo;
- b) esercitare la rappresentanza dei propri associati nell'ambito nazionale e locale nei confronti delle istituzioni ed amministrazioni, delle organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali, e delle altre componenti del Sistema Confindustriale;

- c) tutelare gli interessi degli associati sul piano economico, sindacale, legale e tributario, anche partecipando alle trattative sui contratti di lavoro e collaborando alla risoluzione delle vertenze collettive ed individuali;
- d) designare e nominare i propri rappresentanti nelle sedi di rappresentanza esterna, promuovendo e tutelando la propria rappresentatività;
- e) risolvere eventuali controversie tra singoli associati e tra le diverse componenti interne, stimolando la solidarietà e la collaborazione degli imprenditori;
- f) provvedere all'informazione, consulenza ed assistenza alle aziende associate in tutti i campi di interesse generale e settoriale, anche a mezzo di appositi e specifici servizi;
- g) promuovere la formazione e la cultura imprenditoriale e professionale, nonché la crescita e lo sviluppo delle imprese/aziende/società associate;
- h) organizzare e partecipare a ricerche, studi, dibattiti e convegni su temi economici e sociali, su istituti e problemi di interesse generale o settoriale; promuovere e collaborare per la pubblicazione di periodici, riviste e monografie;
- i) promuovere e partecipare a idonee forme previdenziali, assicurative e a convenzioni speciali a favore degli associati;
- j) svolgere ogni ulteriore azione o attività che, nell'ambito dei ruoli e delle competenze attribuiti agli associati aderenti del sistema Confindustriale, appaia rispondente al raggiungimento delle finalità dell'organizzazione.

Confindustria Romania persegue le finalità ed assolve alle funzioni sopra descritte nel rispetto delle disposizioni confindustriali in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del sistema.

Confindustria Romania non ha natura commerciale. Tuttavia, essa può promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale, finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.

TITOLO II – ASSOCIATI

ART. 3 – REQUISITI

Sono “*associati effettivi*” di Confindustria Romania tutte le imprese con sede legale nello Stato romeno che svolgono attività dirette alla produzione di beni e/o servizi con un’organizzazione di tipo industriale e con almeno il 50% del capitale sociale detenuto direttamente o indirettamente da persone fisiche o giuridiche italiane. Secondo quanto previsto dallo specifico regolamento Confindustriale, possono anche aderire, sempre in qualità di associati effettivi, piccole e medie imprese e/o cooperative, nonché imprese agricole, di servizi e commerciali, in forza dello specifico status associativo al sistema di Confindustria Italia.

Possono inoltre aderire, in qualità di “*associati aderenti*”, altre realtà imprenditoriali che presentino elementi di complementarità, di strumentalità e/o di raccordo economico con l’imprenditoria italiana istituzionalmente rappresentata da Confindustria Romania, anche con meno del 50% del capitale sociale detenuto direttamente o indirettamente da persone fisiche o giuridiche italiane.

Tutti gli associati, come sopra descritti, vengono iscritti nel Registro delle imprese tenuto da Confindustria Romania, che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al sistema.

Possono inoltre aderire a Confindustria Romania sia associazioni di categoria che Fondazioni e Onlus. Per queste ultime, trattandosi di organizzazioni no-profit, può essere prevista da parte del Consiglio Generale, per i soggetti considerati meritevoli, l'associazione *ad honorem* al patronato, per le Onlus attive nel settore del sociale e della cultura. A tal fine, il Consiglio Generale di Confindustria Romania provvederà a definire con accordo organizzativo specifico le modalità del rapporto di adesione.

ART. 4 - AMMISSIONE E DURATA

La domanda di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere indirizzata al Presidente di Confindustria Romania è compilata sugli appositi moduli.

La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente statuto, di tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti, nonché della Carta dei valori associativi italiana e del Codice Etico di Confindustria Romania.

I rappresentanti delle imprese che intendono aderire devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche con riferimento al Codice Etico di Confindustria Romania.

Nella domanda di adesione, indirizzata al Presidente di Confindustria Romania, dovranno essere specificate le generalità del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, la natura dell'attività esercitata, l'ubicazione dell'impresa, il numero dei dipendenti, autorizzazione dei dati personali secondo la vigente legge sulla tutela della privacy e quant'altro richiesto da Confindustria Romania.

Le domande vengono analizzate dal Consiglio Generale di Confindustria Romania.

All'accettazione della domanda di iscrizione il Consiglio Generale comunicherà all'impresa richiedente la Delegazione Territoriale di appartenenza in base alla territorialità, se identificata.

I dati degli amministratori/persone di contatto della società che ha presentato domanda di iscrizione a Confindustria Romania, specificati nel modulo di adesione così come ogni altra informazione messa a disposizione di Confindustria Romania che vengono forniti dall'impresa verranno considerati confidenziali all'infuori della sfera associativa e degli interessi promozionali dell'associato sollecitante.

In caso di pronuncia negativa del Consiglio Generale di Confindustria Romania, l'impresa può appellarsi ai Proviviri di Confindustria Romania che decideranno, in modo definitivo, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso.

Lo stato di associato decorrerà dalla data di pagamento della quota associativa e sarà intesa come valida per l'anno solare in corso.

Tutti gli iscritti si impegnano a dichiarare, congiuntamente alla domanda di adesione, tutte le società appartenenti al proprio gruppo, se presenti sul territorio romeno.

L'adesione si intende automaticamente rinnovata annualmente, qualora l'associato non receda con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno.

Il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo.

ART. 5 - DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere da Confindustria Romania e quelle derivanti dall'appartenenza al Sistema Confindustriale.

Gli associati effettivi hanno diritto di partecipazione e intervento in Assemblea ed elettorato attivo e passivo nell'Assemblea e nel Consiglio Generale, purché in regola con gli obblighi statutari, col saldo delle quote contributive e secondo le modalità previste dal presente statuto.

Restano escluse per gli associati aderenti tutte quelle prestazioni che comportino l'assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico e/o sindacale.

Ciascun associato, infine, ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione a Confindustria Romania ed al Sistema Confindustriale (come "membro di") nonché di utilizzare il logo Confindustriale nei limiti previsti dall'apposito regolamento Confindustriale.

ART. 6 - DOVERI DEGLI ASSOCIATI

L'adesione a Confindustria Romania comporta l'obbligo di osservare il presente statuto, le normative e le disposizioni attuative dello stesso nonché il Codice Etico di Confindustria Romania e, la Carta dei valori associativi.

L'attività delle imprese associate deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, tutelata da Confindustria Romania, né di alcuno dei suoi partecipanti.

Le stesse imprese, inoltre, hanno l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della loro appartenenza al Sistema Confindustriale.

In particolare, l'associato deve:

- a) partecipare attivamente alla vita associativa;
- b) non fare contemporaneamente parte di Associazioni aderenti ad organizzazioni in evidente conflitto di interesse con Confindustria Romania con eccezioni specificamente approvate dal Consiglio Generale di Confindustria Romania all'atto di accoglimento della domanda di adesione;
- c) fornire a Confindustria Romania, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti necessari all'aggiornamento del "Registro delle Imprese", o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari;
- d) versare i contributi associativi annualmente entro il primo trimestre dell'anno associativo. Il mancato versamento del contributo entro i termini comporta l'automatica cessazione della condizione di Associato (Art. 8).

Qualora l'impresa richiedente/associata facesse parte di un gruppo societario con altre società presenti sul territorio romeno (articolo 4), ai fini del computo della quota associativa si farà riferimento a quella che all'interno del gruppo registra il maggior numero di dipendenti.

Sono previsti 3 livelli di imprese e relative quote:

- Piccola: sino a 15 dipendenti

- Media: da 16 a 100 dipendenti
- Grande: oltre 101 dipendenti

Il Consiglio Generale determina ad inizio di ogni anno associativo il valore economico delle quote associative per ciascun livello.

Le aziende neocostituite (meno di 12 mesi alla data di richiesta di adesione, cioè start-up) e facenti parte del livello "Piccola" possono godere per il primo anno allo sconto del 50% della quota e, in tal caso, i diritti saranno limitati, per tale anno, a quelli degli associati aderenti.

Nel caso di gruppi di imprese, in ottemperanza ai principi inderogabili del Sistema Confindustriale italiano, il Consiglio Generale ha la possibilità di concedere e deliberare formule incentivanti per promuovere l'adesione di tutte le imprese del gruppo, se svolgono attività o abbiano sede nello Stato romeno.

ART. 7 – SANZIONI

Gli associati che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente statuto sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) sospensione dal diritto di partecipare alle Assemblee;
- b) censura dal Presidente, comunicata per iscritto e motivata;
- c) sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi;
- d) decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono cariche direttive;
- e) decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna;
- f) sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
- g) espulsione, nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente statuto o dal non rispetto dei principi etici e morali contemplati nel Codice Etico Confindustriale e di Confindustria Romania;
- h) espulsione nel caso di reiterata diffamazione o calunnia dei soci o degli organi di rappresentanza.

Le sanzioni vengono deliberate in alternativa, o anche cumulativamente, dal Consiglio Generale.

E' ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso ai Proviviri nel termine di dieci giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

ART. 8 - CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde:

- a) per recesso, nei modi e nello statuto;
- b) per cessazione dell'attività esercitata, dal momento della formale comunicazione;
- c) per fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato;
- d) per espulsione, nei casi previsti dall'articolo 7.
- e) per inadempienza all' Art. 6 lett. "d".

In ogni caso, l'associato non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti, a norma dell'articolo 6 lettera d).

Con la risoluzione del rapporto associativo, l'associato perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DI CONFINDUSTRIA ROMANIA

ART. 9 – ORGANI

Sono organi di Confindustria Romania:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Generale;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori contabili;
- e) i Probiviri;

Le procedure di funzionamento degli organi collegiali dovranno risultare atte ad assicurare ai componenti, con congruo anticipo rispetto alle singole riunioni, precisa conoscenza degli argomenti da trattare nonché - fatte salve particolari esigenze di riservatezza - adeguata documentazione circa gli stessi.

Decadono, automaticamente, dalle cariche di cui alla lettera b) i componenti elettivi che non intervengano alle riunioni del Consiglio Generale per tre volte consecutive o non partecipino a più della metà delle riunioni dello stesso, indette nell'anno solare, senza giustificato motivo.

ART. 10 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti gli associati di Confindustria Romania che vi partecipano direttamente o tramite delega scritta, in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi (Art. 6, Lett. "d"), nel termine di 10 giorni precedenti la data dell'Assemblea di Confindustria Romania.

Un delegato può ricevere sino ad un massimo di 5 deleghe al voto in Assemblea.

I voti spettanti alle imprese associate, in regola con gli obblighi di cui al primo comma, sono assegnati a seconda dell'appartenenza ad uno dei livelli stabiliti per la determinazione delle quote associative (articolo 6) secondo il seguente schema:

- a) Livello "Piccola": 1 voto
- b) Livello "Media": 2 voti
- c) Livello "Grande": 4 voti

Il numero dei voti spettanti a ciascuna impresa associata sarà annotato in apposito registro certificato dal Tesoriere e dal Collegio dei Revisori; di esso potranno prenderne visione solo le aziende in regola con il versamento dei contributi associativi previa motivata richiesta alla Presidenza e in copia alla Direzione Generale.

All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i Revisori contabili, i Probiviri ed il Direttore Generale, che funge da segretario per le riunioni della stessa.

ART. 11 - RIUNIONI E CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce:

- a) in via ordinaria, una volta all'anno, al massimo entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio sociale, e comunque entro i termini previsti dalla legge per l'approvazione del bilancio;
- b) in via straordinaria, ovvero quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio Generale oppure ne faccia richiesta il Consiglio dei Revisori contabili in accordo con la Tesoreria Nazionale e limitatamente a questioni connesse all'esercizio delle funzioni ad esso affidate.

La richiesta dovrà essere diretta per iscritto al Presidente di Confindustria Romania e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti, la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente di Confindustria Romania o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario, a mezzo posta elettronica almeno venti giorni prima della data della riunione.

In caso di urgenza, il termine di preavviso potrà essere ridotto a dieci giorni. Nell'avviso dovranno essere annunciati gli argomenti posti all'ordine del giorno ed indicati luogo, giorno ed ora della convocazione.

ART. 12 - COSTITUZIONE E DELIBERE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei voti attribuiti; e, trascorsa almeno un'ora, in seconda convocazione è validamente costituita quando sia presente almeno un decimo dei voti spettanti a tutti gli associati.

Le delibere sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche nelle votazioni a scrutinio segreto, ad eccezione di quelle delibere per le quali il presente statuto richieda una maggioranza diversa.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea, ma per quanto attiene la nomina e le delibere relative a persone si adotta inderogabilmente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori scelti tra i rappresentanti delle aziende associate.

Le delibere dell'Assemblea, prese in conformità al presente statuto, vincolano tutti gli associati ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente vicario.

Le delibere dell'Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario dell'Assemblea. Funge da segretario il Direttore o, in caso di sua assenza, una persona designata dall'Assemblea.

ART. 13-ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

È competenza dell'Assemblea:

- a) eleggere il Presidente ed i suoi Consiglieri Presidenziali (incluso il Vice Presidente vicario);
- c) eleggere 3 Consiglieri Eletti dal Consiglio Generale;
- d) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori contabili;
- e) eleggere i Probiviri;
- f) approvare gli indirizzi generali ed il programma di attività proposti dal Presidente;
- g) determinare gli indirizzi e le direttive di massima dell'attività di Confindustria Romania ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa;
- h) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- i) modificare il presente Statuto;
- l) sciogliere Confindustria Romania e nominare uno o più liquidatori;
- m) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Generale o dal Presidente;
- n) deliberare le direttive generali per il Consiglio Generale per ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione.
- o) deliberare la richiesta di finanziamenti o forme di credito presso istituti bancari o altri soggetti.

ARTICOLO 14 – CONSIGLIO GENERALE

Sono componenti del Consiglio Generale:

- a) il Presidente;
- b) il Vice Presidente Vicario e gli eventuali Vice Presidenti
- c) i Consiglieri Presidenziali;
- d) il Past-President dell'esercizio precedente;
- e) 3 Consiglieri Eletti;
- f) I Rappresentanti Strategici di Area;
- g) fino a 2 componenti nominati dal Presidente tra persone che siano espressione particolarmente significativa dell'ambito associativo e di rappresentanza, con facoltà per il Presidente di Confindustria Romania di procedere a sostituzioni in corso di mandato di eventuali dimissionari o componenti che lasciano il proprio incarico professionale in Romania.

Ai fini dell'elezione dei componenti di cui al lettera e) del precedente comma, la Commissione di designazione predispone una lista di candidati in numero superiore ai 3 seggi da ricoprire e la sottopone al voto dell'Assemblea. I candidati devono avere un comprovata conoscenza del progetto federativo di Confindustria.

Il Past President dell'esercizio precedente si considera parte del Consiglio Generale solo a condizione che faccia parte del sistema confindustriale per tutta la durata del mandato. Dovesse venire meno il collegamento con il mondo confindustriale durante il mandato, la sua carica decade automaticamente.

Il Consiglio Generale dura in carica tre anni e scade in occasione dell'Assemblea ordinaria elettiva della Presidenza.

Nel caso vengano a mancare, durante il triennio di carica, i Consiglieri Eletti dall'Assemblea, essi sono sostituiti dai primi dei non eletti, in ordine di numero di preferenze riportate.

Nel caso vengano a mancare, durante il triennio di carica, i Consiglieri Presidenziali essi potranno essere sostituiti dal Presidente.

ART.15 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio Generale si riunisce su convocazione del Presidente, che lo presiede, almeno sei volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.

La convocazione viene trasmessa mediante avviso scritto diramato a mezzo posta elettronica almeno cinque giorni calendaristici prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni calendaristici, a mezzo posta elettronica.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

Il Consiglio Generale è validamente costituito quando sia presente almeno un terzo dei componenti in carica, tale presenza è valida anche attraverso strumenti virtuali o digitali.

Ciascun componente ha diritto ad un voto, e le delibere sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche nelle votazioni a scrutinio segreto; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede, ma per quanto attiene la nomina e le delibere relative a persone si adotta inderogabilmente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.

ART.16 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO GENERALE

Spetta al Consiglio Generale:

- a) nominare la Commissione di designazione;
- b) proporre all'Assemblea il Presidente ed i Consiglieri Presidenziali ed i Consiglieri Elettivi del futuro Consiglio Generale;
- c) nel quadro delle delibere e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
- d) deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
- e) indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
- f) approvare il bilancio preventivo e consuntivo e le relative relazioni per la successiva approvazione dell'Assemblea;
- g) deliberare l'apertura e la chiusura di nuove Delegazioni Regionali;
- h) nominare e revocare i Rappresentanti Strategici di Area;
- i) adottare le sanzioni;
- j) esaminare le domande di adesione;
- k) formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche del presente statuto;
- l) deliberare o modificare norme regolamentari per l'applicazione del presente statuto;
- m) promuovere ed attuare quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la partecipazione alla vita del Patronato.

- n) stabilire l'azione a breve termine e decidere i piani per l'azione a medio e lungo termine; dirigere l'attività di Confindustria Romania nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e controllarne i risultati;
- o) eleggere, revocare e designare i rappresentanti esterni di Confindustria Romania;
- p) sovrintendere alla gestione del fondo comune e predisporre i bilanci consuntivi e preventivi ai fini delle successive deliberazioni dell'Assemblea;
- q) nominare o revocare, su proposta del Presidente, il Direttore Generale;
- r) approvare, su proposta del Presidente, le direttive per la struttura e l'organico, necessarie per il funzionamento dell'Associazione;
- s) approvare i contributi e le quote di ammissione suddivise nei 3 livelli: Piccola, Media e Grande, con facoltà di stabilire particolari condizioni in caso di "gruppi societari";
- t) conferire le deleghe necessarie ai membri del Consiglio Generale;
- u) conferire la delega allo Sviluppo Associativo;
- v) conferire la delega al Coordinamento Regionale;
- w) stabilire la retribuzione del Direttore Generale;
- x) deliberare la richiesta di finanziamenti o forme di credito presso Istituti bancari o altri soggetti.

I candidati di cui alle lettere u) e v), devono possedere i seguenti requisiti:

- avere una comprovata conoscenza del progetto federativo di Confindustria
- possedere un'ampia e comprovata conoscenza del tessuto imprenditoriale romeno
- devono essere presenti in Romania da almeno 10 anni
- Stabilmente presente o che possa garantire una presenza costante

In riferimento alla lettera h) il Rappresentante Strategico di Area deve essere particolare espressione imprenditoriale nell'area di riferimento, risiedervi ed avere una comprovata esperienza associativa nel Sistema Confindustriale.

ART. 17 – PRESIDENTE

17.A Il Presidente è eletto dall'Assemblea.

Il Presidente dovrà essere espressione particolarmente qualificata per storia imprenditoriale, essere in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice Etico e dei valori associativi ed in particolare rispettare le seguenti condizioni:

-avere una appartenenza associativa confederale di almeno 5 anni (anche considerate cumulativamente), di imprese aderenti agli Associati effettivi di Confindustria Romania.

Detti requisiti saranno verificati da parte di una apposita Commissione di designazione (Art. 18).

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale di Confindustria Romania di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente statuto.

Il Presidente sovrintende, coordina e controlla l'attività del Vice Presidente vicario del Consiglio Generale ai quali può delegare congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo delega per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.

17.B Il Presidente ha inoltre la prerogativa di poter conferire **due tipologie di titoli onorifici: Membro Onorario e Presidente Emerito**. Il Presidente può conferire direttamente, a sua esclusiva discrezione, queste due tipologie di titoli onorifici ad Associati e/o persone meritevoli (del settore privato o istituzionale), in riconoscimento dell'impegno profuso, degli anni di attività, dei risultati conseguiti, del supporto fornito all'Associazione e/o di progetti rilevanti promossi. **MEMBRO ONORARIO**, titolo che può essere conferito ai **Membri Associati** che abbiano contribuito in modo significativo e continuativo, come Associati effettivi, per un periodo di almeno **10 anni consecutivi** alle attività, ai valori o allo sviluppo dell'Associazione. Tale titolo può essere altresì conferito a **persone esterne all'ambiente associativo** non Associate effettive, quale riconoscimento di contributi scientifici, culturali, economici o sociali, direttamente o indirettamente connessi all'attività di Confindustria Romania.

PRESIDENTE EMERITO, titolo che può essere conferito ai Presidenti che abbiano concluso il proprio mandato di Presidente di Confindustria Romania, quale riconoscimento del contributo straordinario e continuativo apportato all'Associazione a partire dall'anno della fondazione (**2003**), anche ricoprendo altri incarichi, per un periodo continuativo superiore a 20 anni di attività associativa, incluso il mandato di Presidente. Il titolo onorifico di **Presidente Emerito** comporta, per ogni singolo conferimento, solo le funzioni onorifiche che vengono espresse dalle "Specifiche dell'Onoreficenza", parte integrante dell'assegnazione, che possono spaziare dall'**Immagine Onorifica dell'Organizzazione**, da esercitare in coordinamento con la Presidenza di Confindustria Romania di turno in carica, fino al grado più alto di autonomia che prevede l'esclusiva e prestigiosa **Rappresentanza Istituzionale e di immagine dell'Organizzazione**, quale espressione di autorevolezza, continuità e prestigio **nelle relazioni istituzionali a livello nazionale e internazionale**. Sempre se presente nelle "Specifiche" può anche includere la possibilità di svolgere, su richiesta degli stessi, attività consultive a supporto dei Presidenti in carica che si succederanno al conferimento ricevuto, mettendo a disposizione l'esperienza, la visione e le competenze maturate nel corso di oltre due decenni di attività associativa. Il Presidente Emerito non ha rappresentanza legale né può impegnare finanziariamente l'Associazione. Le due tipologie di Onoreficenze sono conferite a vita. Tali titoli non possono inoltre essere revocati se non per **motivi gravi e comprovati**, basati su fatti oggettivi e verificabili, quali, a titolo esemplificativo:

- reati che ledano l'onore, la dignità o la fiducia pubblica;
- comportamenti pubblici che danneggino l'immagine dell'istituzione conferente;
- atteggiamenti pubblici gravemente offensivi, discriminatori o antisociali;
- coinvolgimento in scandali di particolare rilevanza.

L'eventuale revoca di un'Onoreficenza, resta di competenza del Presidente in carica, qualora emergano motivi gravi e comprovati tali da giustificare il ritiro del titolo.

Il Presidente Emerito è invitato permanentemente al Consiglio Generale in carica durante il conferimento dell'Onoreficenza e a quelli delle Presidenze che si succedereanno nel tempo, senza diritto al voto.

17.C Il Presidente dura in carica tre anni e il suo mandato scade in occasione dell'Assemblea ordinaria per l'approvazione del Bilancio dell'anno precedente e può essere ri-eletto per ancora un triennio consecutivo con una maggioranza qualificata di almeno 75% di voti favorevoli sul totale aventi diritto (in totale 3+3). Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari almeno ad un triennio

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente vicario.

In caso di dimissioni/revoca del Presidente le sue funzioni saranno temporaneamente assunte dal Vicepresidente vicario.

Successivamente, il Vicepresidente vicario si occuperà, entro 15 giorni dalla dimissioni / revoca del Presidente, di attivare tutte procedure previste per convocare l'Assemblea straordinaria volta a eleggere un nuovo Presidente ed un nuovo Consiglio Generale.

Nel caso in cui il Vicepresidente vicario non si adoperi per la convocazione sarà il Direttore Generale a procedere ad attuare tutte le procedure necessarie alla convocazione dell'Assemblea.

ART. 18 – COMMISSIONE DI DESIGNAZIONE

La commissione di designazione ha il compito di individuare il candidato alla Presidenza espressione del Consiglio Generale in carica, ovvero il “candidato interno”

Nei 3 mesi antecedenti la scadenza del mandato del Presidente in carica, il Consiglio Generale elegge, a scrutinio segreto, con voto minimo pari ai due terzi degli eligendi del Consiglio Generale, una Commissione di designazione, composta da tre componenti scelti tra i rappresentanti degli associati a Confindustria Romania che abbiano maturato una significativa esperienza di cariche associative e della quale non può far parte il Presidente in carica.

La Commissione di designazione, entro minimo 6 e massimo 8 settimane dalla data della sua elezione, ha il compito di effettuare in via riservata la più ampia consultazione degli associati allo scopo di raccogliere proposte atte ad individuare uno o più candidati, che riscuotono il consenso della base.

Alla Commissione di designazione sono attribuite funzioni proattive di selezione qualitativa delle candidature e di analisi e possibile sintesi delle indicazioni di preferenza, delle valutazioni programmatiche e delle aspettative di rappresentanza espresse nel corso delle consultazioni.

A tale fine la Commissione in composizione allargata a tutti i Past President di Confindustria Romania che facciano ancora parte del sistema confindustriale a qualsiasi titolo e dopo aver raccolto, senza particolari formalità di procedura, eventuali candidature provenienti dal sistema associativo provvede, in tempo utile per i successivi adempimenti, alla individuazione di una rosa di nominativi, da un minimo di 2 ad un massimo di 4.

La Commissione sottopone al Consiglio Generale le indicazioni emerse.

Il Consiglio Generale, mediante votazione a scrutinio segreto, individua il nome di un candidato all'elezione da proporre all'Assemblea come candidato interno.

Qualora la proposta venga respinta, va ripetuta la procedura di designazione.

ART. 19 – MODALITA' ELEZIONE DEL PRESIDENTE

La rosa dei candidati alla carica di Presidente da proporre all'Assemblea sarà costituita dal candidato interno, come specificato all'Art. 18 e da eventuali autocandidature di associati.

Gli associati che intendono autocandidarsi alla Presidenza, dovranno presentare al Consiglio Generale la propria autocandidatura, almeno 1 mese prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, corredato da un programma generale delle attività che intenderà sviluppare durante il mandato nonché individuare i Consiglieri Presidenziali (incluso il Vice Presidente Vicario ed gli eventuali Vice Presidenti) che intende candidare. I requisiti minimi che gli autocandidati dovranno cumulativamente soddisfare sono quelli richiamati all'Art. 17, nonché certificare per iscritto di poter disporre di un consenso pari ad almeno il 20% dei voti rappresentanti nell'Assemblea, in regola con il versamento dei contributi associativi.

Entro 15 giorni prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, i candidati che concorreranno all'elezione dovranno presentare al Consiglio le linee programmatiche del loro triennio di presidenza che saranno successivamente illustrate tramite una dettagliata relazione da presentarsi in sede di assemblea elettiva prima delle votazioni.

ART. 20 - IL VICE PRESIDENTE VICARIO, I VICE PRESIDENTI E CONSIGLIERI PRESIDENZIALI

Nella realizzazione del programma-triennale di attività, nella conduzione e nella rappresentanza del Patronato, il Presidente è affiancato da un Vice Presidente vicario e a sua discrezione fino ad un massimo di cinque (5) Vice Presidenti aggiunti che devono possedere gli stessi requisiti del Presidente.

Il Vice Presidente vicario e gli eventuali Vice Presidenti aggiunti sono nominati dal Presidente.

Il Presidente propone un numero variabile ma non superiore a dodici (12) Consiglieri Presidenziali, tra cui quello con funzione di Tesoriere, che unitamente al Vice Presidente vicario e agli eventuali Vice Presidenti aggiunti rappresentano la squadra di governo,

Il Vice Presidente vicario e i Consiglieri Presidenziali sono eletti dall'Assemblea. Il Vice Presidente vicario, gli eventuali Vice Presidenti aggiunti e i Consiglieri Presidenziali durano in carica tre anni e scadono contemporaneamente al Presidente; in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, essi decadono con la nomina del successore.

Il Vice Presidente vicario, gli eventuali Vice Presidenti aggiunti i Consiglieri Presidenziali e i consiglieri Eletti sono rieleggibili, senza limiti sui periodi dei mandati precedenti.

Nel caso che vengano a meno durante il triennio di carica, essi sono sostituiti, su proposta del Presidente, sino ad un massimo di due terzi dell'intera squadra di governo, senza necessità di sottoporre la loro nomina alla votazione dell'Assemblea.

ART. 21 – GRUPPI TECNICI

L'attività di Confindustria Romania si articola in aree secondo la struttura organizzativa e funzionale approvata dal Consiglio Generale, su proposta del Presidente e modificabile in relazione all'evolversi delle esigenze associative.

I Consiglieri cui siano state affidate deleghe operative costituiscono e presiedono i specifici Gruppi Tecnici.

Tali Gruppi Tecnici saranno composti da un massimo di 5 componenti, scelti anche al di fuori dei componenti del Consiglio Generale.

I Gruppi Tecnici sono organi tecnici del Consiglio Generale.

L'attività del Gruppo Tecnico è supportata dalla struttura funzionale di Confindustria Romania ed è disciplinata da un regolamento specifico deliberato congiuntamente dal Consiglio Generale e dalla Direzione Generale di Confindustria Romania.

ART. 22 - COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

Al fine di assicurare la continuità e copertura del controllo amministrativo, il Collegio dei Revisori contabili viene eletto dall'Assemblea per l'approvazione del bilancio dell'anno successivo alla scadenza del mandato del Presidente e dureranno in carica 3 anni.

Essi sono rieleggibili senza limiti di mandato.

La carica di Revisore contabile è incompatibile con qualsiasi altra carica di Confindustria Romania.

L'Assemblea elegge, a scrutinio segreto, un Collegio di tre Revisori contabili effettivi, nonché due supplenti, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti degli associati.

A tal fine, in tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutte le imprese associate.

Almeno un Revisore effettivo deve avere l'iscrizione alla „Camera Auditorilor” di Romania.

Ciascun associato può votare per non più di due candidati. Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

I cinque componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente di Collegio.

Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sui bilanci.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo, il Revisore contabile supplente subentra a quello effettivo in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità subentra quello più anziano di età.

ART.23 – PROBIVIRI

I Probiviri vengono eletti dall'Assemblea per l'approvazione del bilancio dell'anno successivo alla scadenza del mandato del Presidente e dureranno in carica 3 anni.

Essi sono rieleggibili senza limiti di mandato.

La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica di Confindustria Romania.

L'Assemblea elegge inderogabilmente a scrutinio segreto, cinque Probiviri

Ciascun associato può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Probiviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

Spetta ai Probiviri, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte nel sistema associativo e che non si siano potute definire bonariamente.

Prima di ricorrere ai Probiviri, l'associato o gli associati coinvolti nella controversia si impegnano a richiedere al Presidente un tentativo di conciliazione amichevole, fallito il quale si potrà investire tale organo della risoluzione della questione.

Ogni qualvolta sorge una controversia si forma un collegio composto da minimo tre probiviri, il quale nominerà al suo interno il Presidente. Il collegio decade al termine della controversia.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia in esame, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento Confindustriale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro trenta giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori quindici giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente di Confindustria Romania entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Confindustria Italia.

L'interpretazione del presente statuto, nonché di ogni altra norma di Confindustria Romania, è di esclusiva competenza dei Probiviri.

ART. 24 - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

Per rappresentanti delle imprese aderenti si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro del Commercio romeno o un suo delegato formalmente designato.

La carica di Presidente non è cumulabile con alcun altra carica di Confindustria Romania.

La carica di Probiviro e di Revisore contabile di Confindustria Romania è incompatibile con ogni altra carica.

Le cariche sono riservate ai rappresentanti degli associati, fatte salve quelle di cui all' articolo 26 del presente statuto.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

ART. 25 – DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale provvede, sotto la vigilanza del Consiglio Generale, all'organizzazione ed alla direzione degli uffici allo scopo di attuare le finalità di Confindustria Romania.

Il Direttore Generale:

- organizza e coordina l'attuazione delle direttive fissate dagli organi ed il funzionamento della struttura;
- supporta nella stesura degli strumenti contabili da sottoporre al Consiglio Generale ed all'Assemblea per l'approvazione;
- predispone, d'intesa con il Presidente, l'articolazione della struttura organizzativa e funzionale da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale;
- sottopone all'approvazione del Presidente l'instaurazione o la risoluzione del rapporto di lavoro con il personale;

Dal Direttore Generale dipende gerarchicamente e disciplinarmente tutto il personale che presta servizio per Confindustria Romania.

ART. 26 – RAPPRESENTANTE STRATEGICO DI AREA

Per una più efficace tutela degli interessi delle imprese associate, per un migliore perseguimento degli scopi statuari e di presenza e rappresentanza patronale nei confronti degli enti locali, nonché diffondere la mission confindustriale, Confindustria Romania potrà nominare **Rappresentanti Strategici di Area**, con l'obiettivo di accrescere lo spirito di solidarietà delle imprese che ne fanno parte e rappresentare le esigenze di queste nell'associazione.

Il Consiglio Generale, udito il parere delle imprese presenti nel territorio di riferimento, ha il potere di nominare il **Rappresentante Strategico di Area** specificando al contempo l'area territoriale di competenza.

È altresì di competenza del Consiglio Generale revocare il **Rappresentante Strategico di Area**.

Il **Rappresentante Strategico di Area** dovrà risiedere nell'area di competenza ed essere espressione particolarmente qualificata per storia imprenditoriale, essere in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice Etico e dei valori associativi.

Il **Rappresentante Strategico di Area** mette a disposizione la propria sede come riferimento logistico della Delegazione.

Il **Rappresentante Strategico di Area** ha il compito di:

- coordinarsi con il Delegato allo Sviluppo Associativo e Coordinamento Territoriale;
- predisporre per Confindustria Romania accordi e azioni nel territorio di riferimento;
- supportare la Direzione Generale sulle problematiche locali;
- redigere un progetto di sviluppo e consolidamento associativo, con la supervisione del Delegato allo Sviluppo Associativo e Coordinamento Territoriale, da sottoporre al Consiglio Generale nel mese di Ottobre di ogni anno;
- organizzare una o più consultazioni degli associati del territorio di appartenenza estese al Consiglio Generale;

- raccogliere le richieste di adesione a Confindustria Romania;
- raccogliere eventuali proposte di sponsorizzazione a supporto delle attività locali, fondi che saranno operativamente vincolati alle attività territoriali in oggetto;

TITOLO IV-FONDO COMUNE E BILANCI

ART. 27- FONDO COMUNE NAZIONALE

Il fondo comune nazionale è costituito:

- a) dalle quote di ammissione e dai contributi di cui all'articolo 6 del presente statuto;
- b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- e) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti a Confindustria Romania.
- f) da fondi finanziari provenienti da finanziamenti o forme di credito autorizzati dal Consiglio Generale

Con il fondo comune si provvede, a livello centrale, alle spese per il funzionamento di Confindustria Romania.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata di Confindustria Romania e pertanto gli associati che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita di Confindustria Romania, non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

ART. 28 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il primo trimestre dell'anno, devono essere predisposti il bilancio preventivo e quello consuntivo al 31 dicembre, preventivamente discusso e approvato nel Consiglio Generale, da sottoporre all'Assemblea unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori contabili.

In ogni caso, i bilanci dovranno essere presentati al Collegio dei Revisori contabili almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea di presentazione del bilancio preventivo e del consuntivo dell'anno precedente.

ART. 29 - AMMINISTRAZIONE

La gestione amministrativa è affidata al Presidente, che dispone tutti gli atti relativi, nell'ambito del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea.

Il Presidente può proporre, per approvazione, al Consiglio Generale eventuali variazioni ai capitoli di spesa del bilancio preventivo.

L'erogazione delle spese e l'assunzione di impegni che eccedano la somma globale delle uscite, inserite nel bilancio preventivo, sono subordinati all'approvazione del Consiglio Generale e devono

prevedere la copertura finanziaria. Qualora, per far fronte a spese straordinarie, fosse necessario indebitamento verso terzi, è indispensabile l'approvazione della Assemblea.

Tutti gli atti amministrativi che implicino movimento ordinario di danaro e/o altri valori devono essere firmati dal Direttore Generale; in caso di movimenti a carattere straordinario superiori ai 5.000 €, le operazioni devono riportare anche la firma congiunta del Presidente o del Tesoriere.

TITOLO V - MODIFICHE DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO

ART. 30 - MODIFICHE STATUTARIE

Le modifiche allo statuto sono deliberate dall'Assemblea col voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti, che rappresentino almeno un quinto dei voti complessivamente spettanti.

Agli associati che, in sede di votazione, abbiano dissentito dalle modifiche adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R., entro 15 giorni calendaristici dall'avvenuta approvazione da parte dell'Assemblea delle modifiche stesse.

Per il pagamento dei contributi associativi per gli associati effettivi e gli associati aderenti, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

ART. 31 – SCIoglIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione viene richiesto da parte del Consiglio Generale o da parte di un numero di associati rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti. In entrambi i casi deve essere convocata un'apposita Assemblea per deliberare in proposito.

Lo scioglimento dell'associazione viene deliberato dall'Assemblea col voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti, che rappresentino almeno un quinto dei voti complessivamente spettanti.

L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue, che potranno essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.